

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 18/09/2023 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 362,11, calcolato secondo il criterio *pro-rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e costi di intermediazione non maturati, al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando che:

- l'art. 10.1 delle condizioni generali del contratto prevede, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., il diritto ad una riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, secondo il criterio del costo ammortizzato;
- di aver correttamente rimborsato le voci di costo applicate al contratto (vale a dire le spese di istruttoria, nella misura di € 500,00, e i costi di intermediazione, nella misura di € 3.388,80) secondo il criterio del costo ammortizzato e quindi per complessivi € 2.813,74.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di riduzione costo totale del credito, pari ad € 2.813,74.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 262/2022, nonché la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 265252/2019 e ribadisce quanto richiesto in sede di ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 18/09/2023, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla ventiduesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Risulta prodotto in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dallo stesso ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Il nuovo art. 125-sexies T.U.B. prevede che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Alla luce di tale novella normativa, la condivisibile giurisprudenza arbitrale prevede che, in difetto di determinazione in contratto del criterio praticabile (proporzionalità lineare o costo ammortizzato) in sede di prematura estinzione, l'adozione del criterio finanziario residuale del costo ammortizzato (così Collegio di Bari, decisione n. 7212/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4443/2025).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

[illegible]

Si fa presente che l'importo rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo sembra rispettare l'indicazione della "*quota oneri rimborsabili*" prevista nel piano di ammortamento presente in atti e sottoscritto dal ricorrente.

Come già osservato, il contratto di finanziamento prevede, in conformità al novellato art. 125-*sexies* T.U.B., la riduzione del costo totale del credito secondo il criterio del costo ammortizzato.

In merito al rimborso ancora spettante al ricorrente e risultante dal prospetto di cui sopra, si rammenta che con riguardo alle pretese irrisorie (d'importo inferiore alla soglia di € 10,00), l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali ritiene che non sono meritevoli di tutela quando rappresentano la pretesa originariamente azionata dal ricorrente, in quanto egli deve ritenersi sostanzialmente privo dell'interesse ad agire; inoltre, il cliente deve considerarsi sostanzialmente soddisfatto quando l'importo pari o inferiore a € 10,00 rappresenta il risultato residuo delle pretese azionate (ad esempio per effetto di rimborsi e restituzioni intervenuti in corso di procedura: *ex multis*, Collegio di Torino, decisione n. 9100/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 7527/2024).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE